

FORMULARIO DI RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO IN ITALIA DOPO IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE. (LEGGE PINTO N. 89/2001), PER L'ECESSIVA DURATA DI UN PROCESSO CIVILE IN ITALIA. a cura di : **Maurizio de Stefano**

avvocato in Roma

CORTE DI APPELLO DI TORINO

Ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c.

del Ricorso per l'equa riparazione in caso di violazione del termine

ragionevole del processo (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89)

PER

GARIBALDI Giuseppe, nato a Roma il 16.05.1938 e residente in Messina piazza Alfieri n. 1, (codice fiscale), elettivamente domiciliato in TORINO, presso lo studio dell'Avv. Mario Migiurtina in Via Agorà, 33 che lo rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Marco Tullio Cicerone del foro di Roma, giusta procura in calce al presente ricorso.

ricorrente in riassunzione

Contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro-tempore* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TORINO, nella sua sede in TORINO, via Salaria n. 25.

Resistente

oooOooo

GIUDIZIO DI RINVIO in forza della sentenza n. 69875/05 depositata il quindici settembre 2005 dalla CASSAZIONE sezione prima civile, nella causa iscritta al n. R.G. 57643/03, dal sig. **GARIBALDI Giuseppe** contro il **MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**, con ricorso ex art. 360 c.p.c. **notificato il 29 maggio 2003, depositato il 17.06.2003** avverso **il decreto della Corte d'appello di TORINO, n. 943/2003** n.7560 R.G.C.C. 2002 del 27 febbraio 2003.

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO .

Il signor GARIBALDI Giuseppe, con ricorso depositato in data ventotto maggio 2002 ha adito la Corte d'appello di TORINO ed ha chiesto l'accoglimento della domanda per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89).

Il ricorrente illustrava in fatto, davanti alla Corte d'appello di TORINO, le seguenti fasi processuali.

ESPOSIZIONE DEI FATTI: processo civile durato in PRIMO grado **quindici anni**, dal settembre 1986(**ottantasei**) al settembre 2001(**duemilauno**).

In data 11 settembre 1986 l'odierno ricorrente citava in giudizio la società ALDEBARAN s.p.a. davanti al Tribunale civile di Genova, al fine di ottenere **il risarcimento dei danni arrecati al terreno di proprietà dell'attore (odierno ricorrente) a seguito di invasione e devastazione da parte del convenuto.**

- La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 19 novembre 1986, il convenuto chiede di integrare il contraddittorio con un terzo. Alla seconda udienza del 10 marzo 1987, il convenuto chiede nuovamente di integrare il contraddittorio con un terzo. Alla terza udienza 30 giugno 1987, si costituisce il terzo. Alla quarta udienza 27 ottobre 1987 il Giudice nomina il C.T.U.. Alla quinta udienza 16 febbraio 1988 il C.T.U. presta il giuramento ed assume l'incarico peritale.
- Seguono le udienze del 7 giugno 1988, 25 ottobre 1988, 21 febbraio 1989, 23 maggio 1989, 17 ottobre 1989, 6 marzo 1990, 5 giugno 1990, 10 luglio 1990, sempre nell'attesa del deposito della C.T.U..
- Alla quattordicesima udienza 12 marzo 1991, le parti chiedono termine per esame della C.T.U. finalmente depositata. Seguono le udienze del 18 giugno 1991, 15 dicembre 1992, 11 maggio 1993, rinviate anche per la sostituzione del Giudice istruttore e, pertanto alla diciassettesima udienza vengono precisate le conclusioni, con rinvio al 25 maggio 1994.
- All'udienza collegiale del 25 maggio 1994 la causa non viene decisa, ma con ordinanza del 16 giugno 1994 viene disposta la rinnovazione della C.T.U..
- All'udienza del 18 aprile 1995, l'attore produce copia della comparsa di riassunzione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa della società terzo chiamato in causa, al fine di evitare l'interruzione del processo.
- Alla ventesima udienza del 27 giugno 1995 viene affidato al C.T.U. il nuovo incarico peritale.
- Seguono le udienze del 13 febbraio 1996, 29 ottobre 1996, 27 maggio 1997, 13 gennaio 1998 sempre nell'attesa del deposito della C.T.U..
- Alla venticinquesima udienza 16 giugno 1998, le parti chiedono termine per esame della C.T.U. finalmente depositata, ma l'attore chiede anche il sequestro conservativo.
- Con ordinanza del 10 novembre il Giudice nega il provvedimento cautelare richiesto dall'attore e rinvia al 12 aprile 1999 per l'articolazione dei mezzi istruttori.
- Nelle more, a seguito della legge 22 luglio 1997, n. 27, venivano istituite delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari e nominati dei giudici c.d. onorari aggregati (GOA), di

talché la causa non poteva più essere decisa dal Collegio e doveva essere assegnata al nuovo Giudice Unico.

- Alla ventiseiesima udienza 12 febbraio 1999 davanti al nuovo Giudice Unico fallito il tentativo di conciliazione, la causa è rinviata al 23 aprile 1999 per l'articolazione dei mezzi istruttori.
- Seguono le udienze 23 aprile 1999 e 28 maggio 1999 per consentire al Giudice di deliberare ed ammettere le istanze istruttorie.
- Alla ventinovesima udienza 22 ottobre 1999 vengono interrogati tre testimoni.
- Alla trentesima udienza 25 maggio 2000 il Giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni.
- Alla trentunesima udienza 7 luglio 2000 vengono precisate le conclusioni ed il Giudice trattiene la causa in decisione.
- La causa viene decisa il 26 settembre 2001 e la motivazione pubblicata il 2 ottobre 2001 (duemilauno), n. 806/2001, con cui la società convenuta ALDEBARAN s.p.a. è stata condannata a risarcire i danni dell'attore nella misura di lire 25.860.000 (venticinquemilioni ottocento sessantamila) con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal marzo 1991 e con gli interessi al tasso legale sulla predetta somma di anno in anno rivalutata fino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese legali.
- Tale procedimento ha avuto una durata complessiva di quindici anni, in cui a parte una sola udienza per interrogare tre testimoni tutto il resto del tempo è stato dedicato all'attesa delle DUE relazioni del C.T.U. e per le notorie e croniche disfunzioni del processo civile.
- La sentenza n. 806/2001, è passata in giudicato in data 25 febbraio 2002 e pertanto tempestivamente l'odierno ricorrente ebbe a proporre in data 28 maggio 2002, il ricorso alla Corte di Appello di TORINO ai sensi della legge 24/03/2001 n.89 art.6.

B) ESPOSIZIONE RELATIVA AL *QUANTUM* DELLA DOMANDA PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

1) Il ricorrente chiedeva a titolo di equa riparazione la somma di euro ventimilacentotrentuno per danni non patrimoniali, in ragione di euro 1.549,37 per ogni anno di durata della procedura, eccedente i tre anni ritenuti ragionevoli, oltre alla condanna generica ai danni materiali nell'ipotesi in cui la società ALDEBARAN s.p.a. si fosse rivelata insolvente all'esito della procedura esecutiva ancora in corso, in forza della predetta sentenza n. 806/2001.

2) Resisteva alla domanda il Ministero di Giustizia.

C) MOTIVAZIONE DEL DECRETO IMPUGNATO

3) Pronunciandosi su tali capi di domanda la Corte d'appello di TORINO, con il decreto di cui in epigrafe, ha respinto il ricorso per le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.

4) In fatto non era contestata la durata non ragionevole del processo di PRIMO grado (quindici anni), << è innegabile e che, quindi, la denunciata violazione dell'art. 6 paragrafo 1 della CEDU sussiste>>.

5) <<ritenuto, tuttavia che il ritardo non è, nella previsione della normativa dettata dalla Legge n. 89/2001, esso stesso un danno ma fonte di danni indennizzabili se ed in quanto allegati e provati; considerato che, con riferimento a quelli NON patrimoniali, è carente perfino l'allegazione mostrando il ricorrente di identificarli con la "durata irragionevole" e non con i suoi effetti pregiudizievoli, non senza aggiungere che la res litigiosa, toccando esclusivamente un bene materiale non di cospicua entità, non era idonea a generare una situazione di ansia nella lunga attesa della decisione; considerato inoltre, con riferimento ai danni patrimoniali, indicati nel maggior costo del processo e nel costo della procedura esecutiva, che le spese processuali trovano la loro regolamentazione nel procedimento che ineriscono, laddove la temuta insolvenza della società debitrice è, allo stato una mera ipotesi>>.

D) IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Avverso questo decreto, n. **943/2003** n.7560 R.G.C.C. 2002 delli 11 febbraio 2003 e depositato nella motivazione il 27 febbraio 2003, notificato l'undici aprile 2003, proponeva a tempestivo gravame davanti alla Corte di Cassazione il signor GARIBALDI Giuseppe, nei confronti del Ministero della Giustizia, chiedendo la cassazione del decreto ed il rinvio ad altra Corte per la decisione nel merito.

Con la sentenza n. 69875/05 depositata il quindici settembre 2005 la CASSAZIONE <<accoglie per quanto di ragione il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di TORINO, in diversa composizione>>.

La sentenza della Cassazione statuiva che il <<danno patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che va ritenuto verificatosi, senza bisogno di specifica prova diretta o presuntiva (prova invece occorrente per il danno patrimoniale) , in ragione dell'obbiettivo riscontro della violazione stessa, quando non sussistano circostanze particolari che ne evidenzino la mancanza nel caso concreto , e che, inoltre, fra tali circostanze, non è annoverabile l'esiguità della posta in gioco, la quale non osta

al determinarsi di ansia e patema d'animo per la lunga pendenza del processo, e può influire solo al diverso fine della quantificazione dell'indennizzo>>.

E) IL PRESENTE GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 392 C.P.C.

La sentenza della Corte è stata pubblicata il QUINDICI SETTEMBRE 2005 e, pertanto, la presente riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. dovrà ritenersi tempestiva.

In limine si osserva che l'adita Corte d'appello di TORINO è chiamata a pronunciarsi unicamente sulla quantificazione del danno non patrimoniale, avendo già riconosciuto la durata non ragionevole della procedura presupposta.

DANNO “NON PATRIMONIALE”, ai sensi della LEGGE 24/03/2001 n. 89 Art. 2, comma 1 e 3 e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

In una più recente e diversa sentenza del 21 ottobre 2005 n. 20467, la Cassazione pur confermando il principio che *<<il giudice deve tener conto del danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole...>>*, non ha dichiarato espressamente che il coefficiente di moltiplicazione sia circoscritto agli anni di ritardo, come invece aveva fatto in altre sentenze, ma per la prima volta ha citato alcune sentenze del novembre 2004¹ della Corte di Strasburgo, ricordando che tale Corte a sua volta aveva *<<ritenuto che un importo compreso tra euro 1.000 e euro 1.500 per anno di durata possa costituire una base di partenza per il calcolo da seguire al fine di valutare il danno morale>>*.

Si ricorda che tale giurisprudenza della Corte di Strasburgo è inequivocabile sul punto nel senso che, una volta accertata la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l'entità dell'equa riparazione deve commisurarsi al coefficiente di moltiplicazione, variante tra i 1.000-1.500 euro, per ogni anno dell'intera durata del processo, testualmente *<< per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo)>>*².

¹ Corte Europea dei Diritti Umani, sentenza 10 novembre 2004, caso *Zullo c. Italia* n. 64897/2001, dove la Corte Europea aveva elevato da euro 1.200 ad euro 6.364 l'importo liquidato dai giudici nazionali.

Corte Europea dei Diritti Umani, sentenza 10 novembre 2004, caso *Pizzati c. Italia* n.62361/2000, dove la Corte Europea aveva elevato da euro 5.000 ad euro 25.200 l'importo liquidato dai giudici nazionali.

² Corte Europea dei Diritti Umani, sentenze 10 novembre 2004, caso *Zullo c. Italia* n. 64897/2001 e caso *Pizzati c. Italia* n.62361/2000 (identiche sul punto): *<<26§. Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare. Il risultato della procedura nazionale (sia che la parte ricorrente perda, vinca o finisca per concludere un regolamento amichevole) non ha importanza in quanto tale sul danno morale subito dal fatto della durata della procedura. L'ammontare globale sarà aumentato di 2.000 euro se la posta in gioco della lite è importante segnatamente in materia di diritto del lavoro, di stato e capacità delle persone, di pensioni, di procedure particolarmente gravi in relazione alla salute o alla vita delle persone. L'ammontare di base sarà*

La Corte di Strasburgo nella sua sentenza emessa dalla Grande Camera il 29 marzo 2006, caso Musci c. Italia Ricorso n. 64699/01, ricorda che i parametri per l'equa riparazione sono rinvenibili nei casi consimili desunti dalla sua giurisprudenza, testualmente al paragrafo 138 <<1. *Pour répondre aux gouvernements, la Cour indique avant tout que par « affaires similaires » elle entend deux procédures ayant duré le même nombre d'années, pour un nombre d'instances identique, avec un enjeu d'importance équivalente, un comportement sensiblement le même des parties requérantes, dans le même pays. Par ailleurs, elle partage l'opinion du gouvernement slovaque selon laquelle il est impossible et irréalisable de tenter de fournir une liste d'explications détaillées pour tous les cas d'espèce, et elle considère que tous les éléments nécessaires se trouvent dans des précédents disponibles dans la base de données relative à sa jurisprudence.*>>³

Alla luce di questi principi, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e motivare, laddove si fosse voluta discostare dai <<parametri europei>>.

Al fine di dimostrare la ritenuta sussistenza della violazione *de qua*, si menzionano i seguenti precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Strasburgo riferiti ai “casi consimili” estratti dalle tabelle pubblicate nel sito <http://www.dirittiuomo.it> (4).

ridotto avuto riguardo al numero delle giurisdizioni che ebbero a pronunciarsi nel corso della durata della procedura, al comportamento della parte ricorrente – segnatamente al numero di mesi o di anni legato a dei rinvii non giustificati imputabili alla parte ricorrente – alla posta oggetto della causa – ad esempio quando la posta patrimoniale è poco importante per la parte ricorrente – ed in funzione del livello di vita del paese. Una riduzione può anche essere ravvisata quando il ricorrente ha partecipato solo brevemente alla procedura che egli ha a proseguito in qualità di erede. Questo ammontare potrà essere ridotto parimenti quando la parte ricorrente avrà già ottenuto a livello nazionale una constatazione di violazione ed una somma di denaro nel quadro di una via di ricorso interno. Oltre al fatto che l'esistenza di una via di ricorso sul piano interno si armonizza pienamente con il principio di sussidiarietà proprio della Convenzione, questa via di ricorso è più vicina ed accessibile rispetto al ricorso davanti alla Corte, è più rapida, e si esercita nella lingua della parte ricorrente ; essa presenta dunque dei vantaggi che conviene prendere in considerazione. >>

³ conforme Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **MOSTACCIUOLO c. ITALIA (N° 1)** Ricorso n. 64705/01, paragrafo 136.

Conforme Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **COCCHIARELLA C. ITALIA** Ricorso n. 64886/01, paragrafo 138.

Conforme , Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **APICELLA C. ITALIA** Ricorso n. 64890/01, paragrafo 135.

Conforme, Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **ZULLO C. ITALIA** Ricorso n. 64897/01, paragrafo 140.

Conforme, Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **PROCACCINI C. ITALIA** Ricorso n. 65075/01, paragrafo, 136.

Conforme, Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **PIZZATI C. ITALIA** Ricorso n. 62361/00, paragrafo, 135.

Conforme, Corte Europea dei Diritti Umani, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso **SCORDINO C. ITALIA (N1)** Ricorso n. 36813/97, paragrafo, 267.

⁴ Vedi in <http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europea/Rassegna/Tabella2002.htm>

Vedi anche M. de Stefano, *Tabella di valutazione del danno morale per la durata non ragionevole dei processi, secondo la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti*

Si precisa che la **durata indicata è quella COMPLESSIVA della procedura e NON quella del SOLO RITARDO.**

RICORRENTE NUMERO RICORSO	NATURA processo italiano	DATA Sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo	DANNO MORALE Importo liquidato	DURATA ANNI processo italiano	+ DURATA MESI e numero gradi giudizio processo italiano
<i>Molinaris c. Italia</i> (n° 51650/99)	Civile, proprietà, servitù	11.12.2001	24 000 EUR	15 anni e	10 mesi per un grado
<i>Valentino c. Italia</i> (n° 44398/98)	Civile, obbligazioni	27.02.2001	48.000.000.ITL	15 anni e	9 mesi per un grado
<i>Franchina c. Italia</i> (n° 46529/99)	Civile, esproprio	21.12.2000	48.000.000.ITL	15 anni e	7 mesi per un grado
<i>V.I. c. Italia</i> (n° 51674/99)	Civile, fallimentare	11.12.2001	26 000 EUR	15 anni e	5 mesi per un grado
<i>Ferraresi c. Italia</i> (n° 44405/98)	Civile, divisione ereditaria	06.12.2001	24 000 EUR	15 anni	per un grado
<i>Giannalia c. Italia</i> (n° 46528/99)	Civile, fallimentare	16.11.2000	30.000.000.ITL	14 anni e	8 mesi per un grado
<i>Molè c. Italia</i> (n° 48417/99)	Civile, obbligazioni	23.10.2001	45.000.000.ITL	14 anni e	1 mese per un grado
<i>Condominio Città di Prato c. Italia</i> (n°44460/98)	Civile, danni	25.10.2001	40.000.000.ITL	13 anni e	10 mesi per un grado
<i>Visentin c. Italia</i> (n° 44395/98)	Civile, danni persona	27.02.2001	30.000.000.ITL	13 anni e	6 mesi per un grado
<i>G.B. c. Italia</i> (n° 44397/98)	Civile, obbligazioni	27.02.2001	40.000.000.ITL	13 anni e	5 mesi per un grado
<i>Bono c. Italia</i> (n° 45059/98)	Civile, danni	17.10.2000	35.000.000.ITL	13 anni e	5 mesi per un grado
<i>Carboni c. Italia</i> (n° 46526/99)	Civile, danni	16.11.2000	40.000.000.ITL	13 anni e	3 mesi per un grado
<i>Novotny c. Italia</i> (n° 45072/98)	Civile, danni	27.07.2000	40.000.000.ITL	13 anni e	3 mesi per un grado
<i>Atzori c. Italia</i> (n° 44456/98)	Civile, divisione ereditaria	25.10.2001	20.000.000.ITL	13 anni	per un grado
<i>E. G. c. Italia</i> (n° 44480/98)	Civile, obbligazioni	25.10.2001	21.000.000.ITL	12 anni e	10 mesi per un grado
<i>P.I. c. Italia</i> (n° 47000/99)	Civile, obbligazioni	16.01.2001	22.000.000.ITL	12 anni e	10 mesi per un grado
<i>Valenti c. Italia</i> (n° 49356/99)	Civile, danni persona	25.10.2001	40.000.000.ITL	12 anni e	9 mesi per un grado
<i>Camici c. Italia</i> (n° 51649/99)	Civile, obbligazioni, donazione	11.12.2001	16 000 EUR	12 anni e	6 mesi per un grado
<i>Vairano c. Italia</i> (n°	Civile, nuova	25.10.2001	35.000.000.ITL	12 anni	6 mesi per

dell'Uomo, elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano, in "Impresa" n. 12 del 31 dicembre 2001, pag. 1903/1927, ETI-De Agostini Professionale.

44459/98)	opera			e	un grado
Bettella c. Italia (n° 51695/99)	Civile, obbligazioni	11.12.2001	16 000 EUR	12 anni e	4 mesi per un grado
Mancinelli c. Italia (n° 46994/99)	Civile, danni	16.01.2001	32.000.000.ITL	12 anni e	4 mesi per un grado
Valerio Santoro c. Italia (n° 44466/98)	Civile, societario	01.03.2001	20.000.000.ITL	12 anni e	2 mesi per un grado
Studio Tecnico Amu Sas c. Italia (n° 45056/98)	Civile, obbligazioni	17.10.2000	25.000.000.ITL	12 anni e	2 mesi per un grado
Follo c. Italia (n° 44424/98)	Civile, servitù, danni	25.10.2001	35.000.000.ITL	12 anni e	2 mesi per un grado
Roccatagliata c. Italia (n° 51659/99)	Civile, danni	11.12.2001	16 000 EUR	11 anni e	10 mesi per un grado
Falconi c. Italia (n° 46968/99)	Civile, servitù	01.03.2001	30.000.000.ITL	10 anni	2 mesi per un grado
Beluzzi e Mangili c. Italia (n° 51661/99)	Civile, demolizione costruzione	11.12.2001	14 000 EUR	10 anni e	6 mesi per un grado

Dalla tabella che precede risulta agevole per la Corte d'appello rinvenire i "casi consimili", su cui parametrare l'odierna domanda.

DANNO MORALE

Dalla tabella che precede risulta come in "casi consimili", per materia (cause civili in genere) e per durata, cioè per un processo durato complessivamente QUINDICI anni per un solo grado di giudizio, la Corte di Strasburgo abbia liquidato euro 24.000(ventiquattromila) o 26.000(ventiseimila) oppure lire 48.000.00(quarantottomilioni).

Tutto ciò premesso, appare equa la originaria richiesta - a titolo di danno morale - della la somma di euro ventimilacentotrentuno, già formulata nell'originario ricorso ex lege n.89/2001.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso il ricorrente chiede che previa fissazione con decreto della camera di consiglio, la Corte d'Appello voglia accogliere le seguenti **CONCLUSIONI** **"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di TORINO, contrariis rejectis, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un processo civile durato quindici anni nel solo PRIMO grado, sussiste la violazione**

dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, il ricorrente (quale parte nel predetto processo civile) ha diritto all'equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; per l'effetto, condannare il Ministro di GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore* in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TORINO, al pagamento della detta equa riparazione in favore del ricorrente, nella misura di euro 20.141,00(ventimilacentotrentuno), per danni morali, **NON PATRIMONIALI**, oltre interessi dalla domanda, o in quell'altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio, anche per quello celebratosi davanti alla Corte di Cassazione.

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI .

1) copia autentica della sentenza n. 69875/05 depositata il quindici settembre 2005 dalla CASSAZIONE,

2) il fascicolo di parte dei precedenti gradi di giudizio in unico dossier.

Esente dal contributo unificato ai sensi di legge.

TORINO, li 21 giugno 2006

Avv. Mario Migiurtina

Avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Io sottoscritto Giuseppe **GARIBALDI** delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'avv. Marco Tullio Cicerone del foro di Roma, con poteri anche disgiunti all'avv. Mario Migiurtina, conferendo loro i più ampi poteri di legge. Eleggo domicilio presso l'avv. Mario Migiurtina, in TORINO alla via Agorà, 33 .

Giuseppe **GARIBALDI**

TORINO, li 21 giugno 2006

è autentica

Avv. Mario Migiurtina

Avv. Marco Tullio Cicerone